

l'Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivio di Venafro,
di seguito denominato Parco, C. F. 90035110940,
con sede in Venafro, via De Utris c/o Palazzo De Utris
in persona del Presidente pro tempore Dott. Emilio Pesino,
nato a Venafro (IS) il 8.11.1961,



e

l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo – Delegazione di Venafro
di seguito denominata Associazione, C.F. 00807640941
con sede in Venafro, via Milano, 30
in persona del Presidente pro tempore Elvio Santamaria,
nato a Mignano Montelungo (CE) il 01.10.1962,

Premesso

che l'Associazione, ha proposto, per vie brevi, al Parco la stipula di una convenzione finalizzata alla sorveglianza ambientale, alla prevenzione antincendi e al supporto organizzativo di eventi;

che tuttavia non è stato possibile finalizzare la proposta di cui sopra per carenza di fondi nell'anno 2016, pur ravvisandone le necessità, in assenza di alternative praticabili;

che il Parco persegue tra le proprie finalità la tutela, la sorveglianza e l'adozione di interventi e accordi finalizzati a prevenire il fenomeno degli incendi oltre che la valorizzazione culturale e turistica del comprensorio;

che il Parco ha necessità, pertanto, di collaborare con organismi che assicurino per gli scopi predetti, il monitoraggio del territorio del Parco per esigenze di sorveglianza, il supporto organizzativo per la prevenzione degli incendi, l'assistenza agli eventi organizzati dall'Ente, l'utilizzo di un parco mezzi;

che l'Associazione è iscritta al registro regionale del Volontariato con Determinazione dirigenziale del 1.06.1999, confermata con D.lsg. Regionale n. 125 del 20.09.2010 e all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione civile con determina n. 46 del 25.06.2005

e compie da alcuni anni un'intensa attività di sorveglianza ambientale, di supporto organizzativo agli eventi, di protezione civile, come attestato dal proprio curriculum;

che in passato ha più volte collaborato con il Parco con risultati proficui per le attività dell'Ente;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. L'Associazione s'impegna ad assicurare all'interno del Parco:
 - la vigilanza antincendio;
 - il monitoraggio sullo stato dei suoli agricoli e degli oliveti in riferimento alle normative del Parco e ai regolamenti comunali vigenti, al fine di prevenire gli incendi;
 - il supporto organizzativo agli eventi organizzati dall'Ente Parco anche al di fuori del perimetro dell'area protetta;
 - la disponibilità dei mezzi per le esigenze del Parco;
 - il controllo sulle violazioni relative al rilascio di rifiuti;

Art. 3 – Organizzazione dei servizi

1. Lo svolgimento della attività di collaborazione avverrà con tempi e modalità che terranno conto

- delle esigenze e delle direttive del Parco;
2. l'Associazione dovrà svolgere l'incarico in stretto e costante raccordo col Presidente dell'Ente, mantenendo nei confronti dell'Ente Parco, uno stile di comportamento improntato ai principi di discrezione e correttezza;
 3. Ogni attività prodotta dall'Associazione dovrà essere oggetto di report periodici da inviare all'Ente;

Art. 4 - Obblighi del Ente Parco

1. Per l'espletamento della collaborazione di cui al presente contratto, l'Ente Parco corrisponderà all'Associazione, il contributo di € 2.000,00 (duemila/00), al lordo di ritenute fiscali, compatibilmente con le attività realmente effettuate e con la rendicontazione economica presentata.

Art. 6 - Durata, proroga e risoluzione dell'accordo

1. Il presente protocollo entra in vigore il 1 giugno 2017 e termina il 31 maggio 2018 e potrà essere prorogato per un altro anno.
2. Le parti potranno recedere dal presente in ogni tempo, con preavviso di trenta giorni.

Art. 5 - Assicurazioni e responsabilità per danni

1. Per l'espletamento della collaborazione di cui al presente contratto, l'Associazione impiegherà personale proprio, regolarmente assicurato, ed esonera l'Ente Parco da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi o subiti dai volontari durante l'attività espletata a favore dell'Ente;

Art. 7 - Obblighi dell'Associazione relativi alla rendicontazione e alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'associazione, dovrà produrre rendicontazione economica relativa all'attività svolta;
2. in persona le suo legale rappresentante assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
3. S'impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 9 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente protocollo sarà competente il Foro di Isernia.

Art. 10 - Registrazione

1. Il presente protocollo viene redatto in formato elettronico con firma digitale ai sensi della L.241/90 art.15 comma 2 bis ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

La presente convenzione consta di n. due pagine.

Venafro, 24.05.2017

Ente Parco Regionale
dell'Olivo di Venafro
Il Presidente
Dr. Emilio Pesino

Per la l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in
congedo - Delegazione di Venafro
Il Presidente
Elvio Santamaria

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82



Elvio Santamaria

